

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 86/CS/RE DEL 21 DICEMBRE 2023

PROPOSTA N. 92/CS/RE DEL 20/12/2023

STRUTTURA COMPETENTE:	AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA AREA AFFARI LEGALI
------------------------------	---

OGGETTO:	Autorizzazione alla transazione ed approvazione dell'atto transattivo, per la definizione del pregresso (manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e degli impianti di disinfezione ricadenti nei Comuni di Roma, Fiumicino, Formello, Sacrofano e Cerveteri, nonché del servizio di autobotti già eseguiti sino a tutto l'anno 2022 da Acea ATO2, in forza della convenzione, sottoscritta il 5 agosto 1998, regolante l'attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 25 marzo 1998) e per la definizione della vertenza R.G. 29876/2023, promossa da Arisial in opposizione all'ingiunzione di ACEA ATO2 n.147/2023, avente ad oggetto fatture per crediti per forniture idriche.
-----------------	--

Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Annarita Aracri)	RESPONSABILE P.O.	DIRIGENTE DI AREA (Arch. Vincenzo Rosario Robusto)	IL DIRETTORE GENERALE (Giacomo Guastella)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Approvata con Deliberazione n. 86/CS/RE del 21 dicembre 2023

PUBBLICAZIONE

N. 86/CS/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA	INVIATA ALL'ORGANO DI CONTROLLO IL _____ PROT. N. _____
DATA, lì 21/12/2023	ESITO _____

DELIBERAZIONE N. 86/CS/RE

OGGETTO:	Autorizzazione alla transazione ed approvazione dell'atto transattivo, per la definizione del pregresso (manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e degli impianti di disinfezione ricadenti nei Comuni di Roma, Fiumicino, Formello, Sacrofano e Cerveteri, nonché del servizio di autobotti già eseguiti sino a tutto l'anno 2022 da Acea ATO2, in forza della convenzione, sottoscritta il 5 agosto 1998, regolante l'attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 25 marzo 1998) e per la definizione della vertenza R.G. 29876/2023, promossa da Arisial in opposizione all'ingiunzione di ACEA ATO2 n.147/2023, avente ad oggetto fatture per crediti per forniture idriche
-----------------	---

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 agosto 2022, n. 690/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione del Dott. Vincenzo Rosario ROBUSTO, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito al medesimo l'incarico di dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;

VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2023;

VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 08/CS/RE del 17 marzo 2023, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 18 luglio 2023, n. 35/CS/RE, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. Adozione della variazione di Bilancio n. 4 Assestamento generale di Bilancio – Verifica della salvaguardia degli equilibri";

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:

- *"ARSIAL ha un patrimonio immobiliare... ivi compresi i beni della riforma fondiaria..."* (art. 12 L.R. 2/95);

- ARSIAL è subentrata anche nel patrimonio immobiliare del disciolto Ersal che, in forza dell'art. 25 della L.R.L. 03.04.1978, n.10, assumendo i beni del disciolto Ente Maremma –Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio, in base alla ripartizione di cui al terzo comma dell'art.6 della Legge 30.04.1976, n. 386. All'Ersal venivano attribuiti, ai sensi dell'art.9 della citata Legge 30.04.1976 n. 386, i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione non solo dei terreni, ma anche delle opere di riforma fondiaria, compresi gli acquedotti, realizzati intorno al 1950, a servizio di zone a vocazione tipicamente rurale;

- ARSIAL, dunque, cui sono stati trasferiti ex Lege, per il tramite dell'Ersal, il patrimonio ed i compiti residuali del disciolto Ente Maremma, ha dovuto gestire e gestisce gli acquedotti rurali dislocati nel territorio della Riforma Fondiaria appartenenti, ai sensi del sopra citato art. 12 della L. R. Lazio n. 2/1995 e ss.mm.ii., al patrimonio immobiliare della stessa ARSIAL;

- ARSIAL, con un ruolo del tutto improprio sia rispetto ai compiti istituzionali assegnati, sia in considerazione della pressoché totale perdita del carattere di ruralità delle zone servite, oramai ricomprese in centri abitati, soventi residenziali e sia, infine, e soprattutto in considerazione del mutato quadro legislativo, pur non rientrando, in base alla normativa vigente, tra gli Enti cui sono stati affidati i compiti di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato, è costretta gestire gli acquedotti di cui è ancora proprietaria, nelle more della dismissione ai Comuni sul cui territorio insistono;

- Con Legge Regionale n.6/1 996, in attuazione di quanto previsto dalla Legge gennaio 1994, n. 36 (ora abrogata), sul servizio idrico integrato, venivano delimitati gli ambiti territoriali ottimali e disciplinate le forme di cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti in ciascun ambito, dettando altresì i termini e le procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici, al fine di pervenire ad una gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ed al fine di assicurare la tutela dell'ambiente del territorio, prevedendo forme di garanzia per i consumatori e per assicurare la qualità dei servizi;

- In particolare l'art.15 della sopra citata Legge regionale n.6/1996, ancora vigente *"Gli acquedotti, gli impianti e le altre opere di competenza regionale,*

comprese le pertinenze, attinenti il servizio idrico integrato, sono trasferite ai comuni”;

- Gli acquedotti ARSIAL vanno annoverati tra quelli di "competenza regionale", pur non essendo l'Agenzia classificabile quale "Ente Locale", ma essendo Ente Strumentale della Regione Lazio;

- Le predette Leggi prevedono che la proprietà delle opere del Servizio Idrico Integrato restino di proprietà degli Enti Locali, mentre la gestione del Servizio deve essere affidata ad un unico soggetto che provvede all'attuazione del Piano d'Ambito;

- In data 19 luglio 2016, l'Amministratore Unico di ARSIAL adottava la Deliberazione n. 25, avente ad oggetto "Operatività della consegna degli acquedotti ai Comuni interessati e subentro ex lege ai sensi dell'art.172 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., del Gestore del Servizio Idrico Integrato", nella quale si legge che "i seguenti acquedotti:

Malborghetto; 2) Vallelunga; 3) Piansaccoccia; 4) Monte Oliviero; 5) Santa Maria di Galeria; 6) Malvicino; 7) Olgiate; 8) Casaccia (parte ricadente nel Comune di Anguillara Sabazia – Santa Brigida); 9) Brandosa; 10) Vigna di Valle – Castel di Guido; 11) Camuccini (parte ricadente nel Comune di Sacrofano e Comune di Formello) ricompresi nel Comune di Roma; 12) Tragliata; 13) Tragliatella; 14) Testa di Lepre; 15) Prataroni, nel Comune di Fiumicino 16) I terzi (Cerveteri) si ritengono già trasferiti ope legis ai Comuni interessati" e, pertanto la gestione sarebbe passata dal 1/1/2017 al Gestore del Servizio Idrico Integrato, ACEA ATO2 S.p.A.;

- ACEA ATO2, con nota del 11/10/2016 prot.391535/P, non condivideva la tesi sostenuta da ARSIAL sull'ipotesi di trasferimento ope legis, per contro evidenziava la necessità che il trasferimento degli acquedotti avvenisse in esito ad un'attività amministrativa da compiersi in contraddittorio (Gestore uscente, Comuni interessati, Gestore subentrante e Segreteria Tecnica Operativa dell'ATO2 Lazio Centrale – Roma);

- ACEA ATO2, inoltre nella medesima nota, tuttavia, si dichiarava disponibile ad acquisire quegli acquedotti rientranti nel perimetro di sua gestione alle seguenti condizioni essenziali:

- 1) attinenza al perimetro di gestione dell'ATO2 Lazio Centrale – Roma;
- 2) ricadenti nei territori dei comuni che hanno affidato la gestione del SII all'ACEA ATO2;
- 3) certificazione da parte degli Enti competenti della potabilità dell'acqua distribuita;
- 4) possesso dei titoli abilitativi all'accesso sulle aree dove insistono gli acquedotti;
- 5) trasferimento della proprietà degli acquedotti ai comuni interessati;

- ARSIAL, con nota del 18/11/2016 protocollo n. 7932, in riscontro alla citata nota di ACEA ATO2, precisava che oggetto del trasferimento della gestione sarebbero stati soltanto gli acquedotti ricompresi nel bacino idrografico di competenza dell'Ato2 Lazio Centrale – Roma, per i quali, grazie ai lavori effettuati da ACEA ATO2, finanziati in parte con fondi regionali e in parte con investimenti ricadenti sulla tariffa l'acqua erogata, venivano dichiarati idonei al consumo umano, precisando che tutti gli altri acquedotti che avrebbero

raggiunto le predette condizioni avrebbero dovuto essere via via assunti in gestione da ACEA ATO2.;

- ACEA ATO2, con nota del 21 dicembre 2016, comunicava ad ARSIAL che *“nelle more della formalizzazione degli atti di trasferimento - assunti in contraddittorio anche con l’Ente d’Ambito ed i Comuni territorialmente interessati, ai quali dovrà essere trasferita la proprietà dei citati acquedotti - la gestione dovrà essere assicurata dall’interessata Agenzia, sulla quale continuerà a gravare ogni connessa responsabilità”*;
- ARSIAL, pertanto, assume la veste di sub -distributore ed effettua il servizio idrico agli utenti, in attesa del trasferimento degli acquedotti, “ope legis” ai Comuni sul cui territorio insistono, in ossequio ai Protocolli d’Intesa o agli Accordi d’Intesa sottoscritti con i Comuni, la società ACEA ATO2 e l’Autorità dell’Ambito Ottimale 2 Lazio centrale, i quali prevedono il subentro della gestione idrica all’ACEA ATO2 S.p.A. nelle more del perfezionamento degli atti di cessione patrimoniale dall’Agenzia ai Comuni, più precisamente:
 - Protocollo con il Comune di Fiumicino, sottoscritto in data 20/06/2017;
 - Accordo con il Comune di Roma, sottoscritto in data 27/06/2018;
 - Accordo con il comune di Sacrofano, sottoscritto in data 15/10/2020;
 - Accordo con il Comune di Formello, sottoscritto in data il 18/11/2020;
 - Accordo con il Comune di Cerveteri, sottoscritto in data il 25/02/2021.
- In relazione ai predetti Accordi sottoscritti con i Comuni di Roma, Sacrofano e Formello, a decorrere dal 1° agosto 2022, ACEA ATO2 è gestore della rete idrica intercomunale denominata Camuccini;

CONSIDERATO CHE:

- a) le Parti, negli anni tra il 2017 e 2021, e più precisamente:
 - il 20/06/2017 con il comune di Fiumicino;
 - il 27/06/2018 con il comune di Roma;
 - il 15/10/2020 con il comune di Sacrofano;
 - il 18/11/2020 con il comune di Formello;
 - il 25/02/2021 con il comune di Cerveteri;
- b) hanno sottoscritto i verbali di accordo per la definizione delle modalità di trasferimento della proprietà degli impianti ARSIAL ai comuni interessati e delle modalità di affidamento della gestione ad ACEA ATO2, nonché le modalità di gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti impianti ad opera di ACEA ATO2;
- c) dalla sottoscrizione degli atti elencati nelle precedenti lettere a) e b), ACEA ATO2, al fine di garantire il servizio idrico alle utenze e in relazione ai suddetti atti, su richiesta di ARSIAL, ha continuato a prestare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il servizio di autobotti e attività connesse alle emergenze legate alla potabilità, in ossequio alle Ordinanze Sindacali;
- d) Le Parti, si danno atto che, in ordine a tutti i servizi prestati da ACEA ATO2 nei confronti di ARSIAL, per attività di manutenzioni sulle reti idriche, di servizi idrici sostitutivi (autobotti), di analisi acque e di canoni centri idrici,

per il periodo compreso tra il 2004 e il 2022, il corrispettivo complessivo maturato in favore di ACEA ATO2 è pari ad € 2.074.672,02;

RILEVATO CHE con riferimento al suddetto importo complessivo di € 2.074.672,02, per attività di manutenzioni sulle reti idriche, di servizi idrici sostitutivi (autobotti), di analisi acque e di canoni centri idrici, ACEA ATO2 ha riconosciuto l'eccezione di intervenuta prescrizione per i crediti maturati dal 2004 al 2012 per un importo pari ad € 443.218,31;

- In forza dell'intervenuta prescrizione dei crediti sopra riportati, ACEA ATO2 vanta un credito nei confronti di ARSIAL pari ad € 1.631.453,71€, oltre IVA;

RITENUTO che le parti, ARSIAL ed ACEA ATO 2, hanno concordato, al fine di evitare un giudizio, con i conseguenti costi, tempi di durata ed alea, in relazione al predetto credito di € 1.631.453,71, oltre IVA, vantato da ACEA ATO2, per gli interventi già eseguiti da ACEA ATO2 fino a tutto il 2022, finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria idraulica ed elettromeccanica delle reti idriche e degli impianti di disinfezione nonché del servizio di autobotti, di chiudere, a saldo e stralcio, all'importo di € 1.025.295,62€, oltre IVA al 22% (in regime di split payment);

ATTESO che ACEA ATO 2, con il preciso e puntuale adempimento del pagamento del predetto importo di € 1.025.295,62 (unmilionezeroventicinqueduecentonovantacinque/62), oltre IVA al 22%, non avrà più nulla a pretendere da ARSIAL per gli interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria idraulica ed elettromeccanica delle reti idriche e degli impianti di disinfezione nonché del servizio di autobotti già eseguiti fino a tutto l'anno 2022;

PRESO ATTO che ACEA ATO2 notificava ad ARSIAL in data 05.05.2023 l'ingiunzione di pagamento n. 147 del 02.05.2023, con la quale ingiungeva, per le forniture idriche erogate (cfr. fatture indicate in ingiunzione dall'anno 2018 all'anno 2023) alla stessa ARSIAL, ai sensi dell'articolo 2, primo comma del R.D. 14.04.1910, n. 639, e dell'art. 229 del D. Lgs. 51/1998, *"di pagare, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica l'importo complessivo netto di euro 2.422.894,21 (duemilioni quattrocentoventiduemilaottocentonovantaquattro/21) per sorte, corrispondente alle fatture come da prospetto analitico in calce alla presente ingiunzione, oltre ad interessi di mora contrattuali e spese di notifica segnate a margine del presente atto"*;

CONSIDERATO CHE:

- ARSIAL, con determina direttoriale n. 377/2023, autorizzava l'opposizione, innanzi al competente Tribunale di Roma, avverso la predetta ingiunzione, conferendo incarico al legale interno di ARSIAL, avv. Annarita Aracri, iscritta all'ordine degli avvocati di Roma, Albo speciale, avvocatura degli Enti Pubblici, al fine di consentire all'Agenzia un notevole risparmio relativo alle competenze legali ed altri oneri di legge, pari a complessivi € 39.592,93 (importo per parcella di un avvocato ex d.m. 55/2014 relativa ad un giudizio

di scaglione 2.000.000-4.000.000 con la decurtazione prevista nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni ad ARSIAL fino al 45%);

- ARSIAL, tramite il legale incaricato, proponeva, pertanto, formale opposizione ex R.D. n. 639/1910 avverso il suindicato atto ingiuntivo avanti al Tribunale di Roma, per i motivi ampiamente indicati nell'atto di opposizione, nei termini di legge, ovvero notificava l'atto di opposizione ad ACEA ATO2, via pec, in data 02.06.2023 ed iscriveva la causa a ruolo in data 12.06.2023 R.G. 29876/2023;

- ACEA ATO2 si costituiva, nei termini di legge, ovvero in data 21.09.2023, con propria comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, contestando quanto eccepito da ARSIAL;

- il G.I., con decreto del 26.09.2023 di fissazione d'udienza, disponeva l'udienza di comparizione al 31.01.2024. ai sensi dell'art. 171 bis co. 3 c.p.c. data da cui decorreranno i nuovi termini ex art 171 ter c.p.c. per il deposito delle tre memorie, come previste dal predetto art. 171 ter e, nel contempo, con successivo provvedimento del 27.09.2023, *"letta l'istanza presentata da A.R.S.I.A.L. con la quale si chiede di disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta"* riteneva *"la stessa non suscettibile di accoglimento, in difetto del necessario sviluppo istruttorio della controversia"*;

PRESO ATTO CHE:

- ARSIAL, a seguito dell'istruttoria compiuta dagli Uffici Tecnici dell'Area Patrimonio, a fronte dell'importo ingiunto di € 2.422.894,21, ha pagato, prima dell'ingiunzione e subito dopo, fatture ingiunte per l'importo pari ad € 227.344,31 (al netto dell'IVA);

- ARSIAL, successivamente all'iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione, ha pagato fatture ingiunte per l'importo di € 441.550,59 (al netto dell'IVA);

- ARSIAL, ad oggi, ha pagato fatture ingiunte per un importo complessivo di € 668.894,90 (al netto dell'IVA);

RILEVATO CHE:

- ARSIAL non ha pagato fatture ingiunte per un importo di € 1.753.999,3 (al netto dell'IVA);

- ARSIAL ha rifiutato fatture ingiunte per un importo di 1.587.027,80, al di fuori dei casi previsti dal Decreto interministeriale del 24.8.2020 n. 132, ed, in particolare, la norma specifica (all'art. 2-bis) che:

"Le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:

a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;

b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile

2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;

c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;

e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali";

CONSIDERATO che nelle partite contabili di ARSIAL sono stati impegnati, a fronte dei consumi idrici per gli anni 2018 - 2022, complessivamente € 547.591,88;

CONSIDERATO altresì che nell'ambito del fondo contenzioso/passività potenziali sono stati accantonati, nel corso degli anni, complessivamente € 4.349.031,92 di cui:

- € 3.045.232,18 per la fornitura idrica ed autobotti;

- € 1.303.799,74 per attività di manutenzioni sulle reti idriche;

PRESO ATTO che il suddetto accantonamento è stato effettuato a fronte di una probabilità di soccombenza elevata, così come anche risultante dall'attestazione di congruità rilasciata dal Collegio dei revisori in data 20 novembre 2023 con nota prot. 3074;

VERIFICATO che, a seguito dell'istruttoria compiuta dall'Area Patrimoniale, dall'Area Contabile e dalla P.O. Gestione Contenzioso risulta un credito a favore di ACEA ATO2, per l'importo relativo alle fatture ingiunte non pagate, pari ad € 1.753.999,3 (al netto dell'IVA), a fronte del quale si rileva la probabile elevata soccombenza a carico di ARSIAL nella vertenza in corso (R.G. 29876/2023);

PRESO ATTO, altresì, che esiste un disallineamento contabile, tra la contabilità di ARSIAL ed ACEA ATO 2;

RITENUTO CHE le parti, ARSIAL ed ACEA ATO2, per i crediti pregressi attinenti alla fornitura d'acqua di cui alle fatture dell'atto ingiuntivo n. 147 del 02.05.2023, al fine di una pacifica definizione della predetta vertenza (RG n. 29876/2023), anche al fine di evitare i tempi e l'alea del contenzioso in essere, hanno concordato, a saldo e stralcio, di chiudere transattivamente all'importo pari ad € 1.380.000,00, (unmilionetrecentottantamila/00) oltre IVA al 10% (in regime di split payment);

ATTESO CHE:

- ACEA ATO 2, con il preciso e puntuale adempimento del pagamento del predetto importo di € 1.380.000,00 (unmilionetrecentottantamila/00), oltre IVA al 10%, non avrà più nulla a pretendere da ARSIAL per qualsiasi azione, ragione e titolo per le fatture, oggetto d'ingiunzione;
- ACEA ATO 2 rinuncerà all'atto ingiuntivo sopra indicato ed agli atti posti in essere nei confronti dell'Ente medesimo;
- ARSIAL rinuncerà al giudizio di opposizione relativo all'ingiunzione R.G. 29876/2023, che verrà abbandonato da ambo le parti non comparendo alle successive udienze ex art. 309 c.p.c., con compensazione delle spese di giudizio;

PRESO ATTO del parere positivo rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot 3378 del 21/12/2023;

SU PROPOSTA dell'Area Patrimonio e dell'Area Legale, previa istruttoria effettuata dagli uffici patrimoniali di Arisial;

D E L I B E R A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

DI AUTORIZZARE la sottoscrizione dell'accordo transattivo allegato, per la definizione bonaria dei seguenti crediti vantanti da ACEA ATO2:

- 1) l'importo di € 1.025.295,62, oltre IVA al 22% (in regime di split payment), relativo alle prestazioni pregresse sino all'anno 2022 riguardante gli interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria idraulica ed elettromeccanica delle reti idriche e degli impianti di disinfezione ricadenti nei Comuni di Roma, Fiumicino, Formello, Sacrofano e Cerveteri, nonché del servizio di autobotti già eseguiti da ACEA ATO2 fino a tutto l'anno 2022, in forza della convenzione, sottoscritta il 5 agosto 1998, regolante l'attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 25 marzo 1998 in Roma, tra l'Assessorato regionale delle opere e reti di servizi di mobilità, Assessorato regionale sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, Comune di Roma,

Comune di Fiumicino, ACEA SPA ed ARSIAL e dei verbali di accordo, sottoscritti con i Comuni sopra citati;

- 2) l'importo di € 1.380.000,00, oltre IVA al 10% (in regime di split payment), relativo alle forniture di acqua di cui all'ingiunzione di pagamento n. 147 del 02.05.2023, con la quale Acea ATO 2 ingiungeva alla stessa ARSIAL, ai sensi dell'articolo 2, primo comma del R.D. 14.04.1910, n. 639, e dell'art. 229 del D.lgs. 51/1998, "di pagare, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica l'importo complessivo di euro 2.422.894,21 duemilioni quattrocentoventidue mila ottocento novantaquattro/21) per sorte, corrispondente alle fatture come da prospetto analitico in calce alla presente ingiunzione, oltre ad interessi di mora contrattuali e spese di notifica segnate a margine del presente atto".

DI DARE MANDATO al Direttore Generale di sottoscrivere l'accordo transattivo allegato alla presente deliberazione.

DI AUTORIZZARE, a seguito della sottoscrizione dell'accordo transattivo, la rinuncia di ARSIAL, al giudizio di opposizione relativo all'ingiunzione R.G. 29876/2023, che verrà abbandonato da ambo le parti non comparendo alle successive udienze ex art. 309 c.p.c., con compensazione delle spese di giudizio.

DI AUTORIZZARE l'impegno di ARSIAL a stipulare entro il 31.12.2023 un contratto di fornitura idrica per l'utenza sita nel comune di Fiumicino, in via di Tragliatella, angolo via Terra di Lite, con impegno annuo di 410.000 mc, con conseguente sottoscrizione del contratto.

DI AUTORIZZARE l'impegno di ARSIAL a stipulare il relativo contratto di fornitura idrica entro non oltre 15 gg. dalla comunicazione di ACEA ATO2, qualora ACEA ATO2 riscontri utenze riferite ad ARSIAL, servite ma non contrattualizzate.

DI DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Patrimoniale all'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi necessari per onorare gli impegni derivanti dalla sottoscrizione dell'atto transattivo;

DI DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Contabilità, Bilancio di prelevare dal fondo contenzioso gli importi a tal fine stanziati e necessari per onorare gli impegni derivanti dalla sottoscrizione dell'atto transattivo, entro e non oltre il 30 Dicembre 2023.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
33/2013	23	1	d)		X		X	

ACCORDO TRANSATTIVO

TRA

A.R.S.I.A.L. (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Lazio), con sede legale in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 38 (C.F. e P.I. 04838391003), in persona del Direttore Generale, Giacomo Guastella, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 2/1995,

E

ACEA ATO 2 con sede legale in Roma (RM) Piazzale Ostiense n. 2 -00154- (P.IVA 05848061007), in persona del Legale Rappresentante pro-tempore oppure in persona di qualunque procuratore speciale all'uopo nominato dalla stessa

di seguito anche indicate congiuntamente come "Parti"

Premesso che, in ordine alle prestazioni pregresse:

- a) Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nella Regione Lazio, istituita con la Legge Regionale del 10 gennaio 1995, n. 2 (come modificata dalla L.R., 13 Giugno 2003, n. 15) è *"un ente di diritto pubblico strumentale della Regione, dotato, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita la propria competenza nell'ambito degli indirizzi politico-programmatori e delle direttive della Giunta regionale"* (art. 1, co. 3, l. 2/95).
- b) *"L'Agenzia ha un patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito e distinto inventario. Il patrimonio immobiliare, ivi compresi i beni della riforma fondiaria, è utilizzato secondo le direttive impartite all'Agenzia dalla Giunta regionale..."* (art. 12 L.R. 2/95).
- c) Arsial è subentrata anche nel patrimonio immobiliare del disciolto Ersal che, in forza dell'art. 25 della L.R.L. 03.04.1978, n.10, assumendo i beni del disciolto Ente Maremma –Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio, in base alla ripartizione di cui al terzo comma dell'art.6 della Legge 30.04.1976, n. 386. All'Ersal venivano attribuiti, ai sensi dell'art.9 della citata Legge 30.04.1976 n. 386, i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione non solo dei terreni, ma anche delle opere di riforma fondiaria, compresi gli acquedotti, realizzati intorno al 1950, a servizio di zone a vocazione tipicamente rurale.
- d) Arsial, dunque, cui sono stati trasferiti ex Lege, per il tramite dell'Ersal, il patrimonio ed i compiti residuali del disciolto Ente Maremma, ha dovuto gestire e gestisce gli acquedotti rurali dislocati nel territorio della Riforma Fondiaria appartenenti, ai sensi del sopra citato art. 12 della L. R. Lazio n.2/1995 e ss.mm.ii., al patrimonio immobiliare della stessa Arsial.
- e) Arsial, con un ruolo del tutto improprio sia rispetto ai compiti istituzionali assegnati, sia in considerazione della pressoché totale perdita del carattere di ruralità delle zone servite, oramai ricomprese in centri abitati, soventi residenziali e sia, infine, e soprattutto in considerazione del mutato quadro legislativo, pur non rientrando, in base alla normativa vigente, tra gli Enti cui sono stati affidati i compiti di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato, è costretta gestire gli acquedotti di cui è ancora proprietaria, nelle more della dismissione ai Comuni sul cui territorio insistono.
- f) Con Legge Regionale n.6/1 996, in attuazione di quanto previsto dalla Legge gennaio 1994, n. 36 (ora abrogata), sul servizio idrico integrato, venivano delimitati gli ambiti territoriali ottimali e disciplinate le forme di cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti in ciascun ambito, dettando altresì termini e le

procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici, al fine di pervenire ad una gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ed al fine di assicurare la tutela dell'ambiente del territorio, prevedendo forme di garanzia per i consumatori e per assicurare la qualità dei servizi.

- g) In particolare l'art. 15 della sopra citata Legge regionale n.6/1996, ancora vigente *“Gli acquedotti, gli impianti e le altre opere di competenza regionale, comprese le pertinenze, attinenti il servizio idrico integrato, sono trasferite ai comuni”*.
- h) Gli acquedotti Arisial vanno annoverati tra quelli di “competenza regionale” pur non essendo l'Agenzia classificabile quale “Ente Locale”, ma essendo Ente Strumentale della Regione Lazio.
- i) Le predette Leggi prevedono che la proprietà delle opere del Servizio Idrico Integrato restino di proprietà degli Enti Locali, mentre la gestione del Servizio deve essere affidata ad un unico soggetto che provvede all'attuazione del Piano d'Ambito;
- j) In data 19 luglio 2016, l'Amministratore Unico di Arisial adottava la Deliberazione n. 25, avente ad oggetto *“Operatività della consegna degli acquedotti ai Comuni interessati e subentro ex lege ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., del Gestore del Servizio Idrico Integrato”*, nella quale si legge che *“i seguenti acquedotti: Malborghetto; 2) Vallelunga; 3) Piansaccoccia; 4) Monte Oliviero; 5) Santa Maria di Galeria; 6) Malvicino; 7) Olgiata; 8) Casaccia (parte ricadente nel Comune di Anguillara Sabazia – Santa Brigida); 9) Brandosa; 10) Vigna di Valle – Castel di Guido; 11) Camuccini (parte ricadente nel Comune di Sacrofano e Comune di Formello) ricompresi nel Comune di Roma; 12) Tragliata; 13) Tragliatella; 14) Testa di Lepre; 15) Prataroni, nel Comune di Fiumicino 16) I terzi (Cerveteri) si ritengono già trasferiti ope legis ai Comuni interessati”* e, pertanto la gestione sarebbe passata dal 1/1/2017 al Gestore del Servizio Idrico Integrato, ACEA ATO2 SpA.
- k) ACEA ATO2, con nota del 11/10/2016 prot.391535/P, non condivideva la tesi sostenuta da Arisial sull'ipotesi di trasferimento *ope legis*, per contro evidenziava la necessità che il trasferimento degli acquedotti avvenisse in esito ad un'attività amministrativa da compiersi in contraddittorio (Gestore uscente, Comuni interessati, Gestore subentrante e Segreteria Tecnica Operativa dell'ATO2 Lazio Centrale – Roma).
- l) ACEA ATO2, inoltre nella medesima nota, tuttavia, si dichiarava disponibile ad acquisire quegli acquedotti rientranti nel perimetro di sua gestione alle seguenti condizioni essenziali:
 - 1) attinenza al perimetro di gestione dell'ATO2 Lazio Centrale – Roma; 2) ricadenti nei territori dei comuni che hanno affidato la gestione del SII all'ACEA ATO2; 3) certificazione da parte degli Enti competenti della potabilità dell'acqua distribuita 4) possesso dei titoli abilitativi all'accesso sulle aree dove insistono gli acquedotti, 4) trasferimento della proprietà degli acquedotti ai comuni interessati.
- m) ARSIAL, con nota del 18/11/2016 protocollo n. 7932, in riscontro alla citata nota l'ACEA ATO2, precisava che oggetto del trasferimento della gestione sarebbero stati soltanto gli acquedotti ricompresi nel bacino idrografico di competenza dell'Ato2 Lazio Centrale – Roma, per i quali, grazie ai lavori effettuati da ACEA ATO2, finanziati in parte con fondi regionali e in parte con investimenti ricadenti sulla tariffa l'acqua erogata, venivano dichiarati idonei al consumo umano, precisando che tutti gli altri acquedotti che avrebbero raggiunto le predette condizioni avrebbero dovuto essere via via assunti in gestione da ACEA ATO2.
- n) ACEA ATO2, con nota del 21 dicembre 2016, comunicava ad Arisial che *“nelle more della formalizzazione degli atti di trasferimento - assunti in contraddittorio anche con l'Ente d'Ambito ed i Comuni territorialmente interessati, ai quali dovrà essere trasferita la proprietà dei citati acquedotti - la gestione dovrà essere assicurata dall'intestata Agenzia, sulla quale continuerà a gravare ogni connessa responsabilità”*.

- o) Arsiar, pertanto, assume la veste di sub -distributore ed effettua il servizio idrico agli utenti, in attesa del trasferimento degli acquedotti, “*ope legis*” ai Comuni sul cui territorio insistono, in ossequio ai Protocolli d’Intesa o agli Accordi d’Intesa sottoscritti con i Comuni, la società ACEA ATO2 e l’Autorità dell’Ambito Ottimale 2 Lazio centrale, i quali prevedono il subentro della gestione idrica all’ACEA ATO2 S.p.A. nelle more del perfezionamento degli atti di cessione patrimoniale dall’Agenzia ai Comuni, più precisamente:
- Protocollo con il Comune di Fiumicino, sottoscritto in data 20/06/2017;
 - -Accordo con il Comune di Roma, sottoscritto in data 27/06/2018;
 - -Accordo con il comune di Sacrofano, sottoscritto in data 15/10/2020;
 - -Accordo con il Comune di Formello, sottoscritto in data il 18/11/2020;
 - -Accordo con il Comune di Cerveteri, sottoscritto in data il 25/02/2021.
- p) In relazione ai predetti Accordi sottoscritti con i Comuni di Roma, Sacrofano e Formello, a decorrere dal 1° agosto 2022 Acea Ato2 è gestore della rete idrica intercomunale denominata Camuccini.

e Considerato che:

- a) le Parti, negli anni tra il 2017 e 2021, e più precisamente:
- il 20/06/2017 con il comune di Fiumicino;
 - il 27/06/2018 con il comune di Roma;
 - il 15/10/2020 con il comune di Sacrofano;
 - il 18/11/2020 con il comune di Formello;
 - il 25/02/2021 con il comune di Cerveteri;
- b) hanno sottoscritto i verbali di accordo per la definizione delle modalità di trasferimento della proprietà degli impianti ARSIAL ai comuni interessati e delle modalità di affidamento della gestione ad Acea ATO2, nonché le modalità di gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti impianti ad opera di Acea ATO2;
- c) dalla sottoscrizione degli atti elencati nelle precedenti lettere a) e b), Acea Ato 2, al fine di garantire il servizio idrico alle utenze e in relazione ai suddetti atti, su richiesta di ARSIAL, ha continuato a prestare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il servizio di autobotti e attività connesse alle emergenze legate alla potabilità, in ossequio alle Ordinanze Sindacali.
- d) Le Parti, si danno atto che, in ordine a tutti i servizi prestati da Acea Ato2 nei confronti di Arsiar, per attività di manutenzioni sulle reti idriche, di servizi idrici sostitutivi (autobotti), di analisi acque e di canoni centri idrici, per il periodo compreso tra il 2004 e il 2022, il corrispettivo complessivo maturato in favore di Acea Ato 2 è pari a 2.074.672,02 €.

Premesso che in ordine ai crediti ingiunti da Acea ATO 2:

- a) ACEA ATO 2 notificava ad Arsiar in data 05.05.2023 l’ingiunzione di pagamento n. 147 del 02.05.2023, con la quale ingiungeva alla stessa Arsiar, ai sensi dell’articolo 2, primo comma del R.D. 14.04.1910, n. 639, e dell’art. 229 del D. Lgs. 51/1998, “*di pagare, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica l’importo complessivo di euro*

2.422.894,21 (duemilioni quattrocentoventidue mila ottocento novantaquattro,21) per sorte, corrispondente alle fatture come da prospetto analitico in calce alla presente ingiunzione, oltre ad interessi di mora contrattuali e spese di notifica segnate a margine del presente atto”.

- b) Arsial proponeva formale opposizione ex R.D. n. 639/1910 nei termini di legge avverso il suindicato atto ingiuntivo avanti al Tribunale di Roma, per i motivi ampiamente indicati nell'atto di opposizione;
- c) La causa veniva iscritta al numero di ruolo R.G. 29876/2023.
- d) ACEA ATO 2 si costituiva, nei termini di legge con propria comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, contestando quanto eccepito da Arsial.

Con decreto di fissazione d'udienza il G.I. stabiliva l'udienza di comparizione al 31.01.2024. ai sensi dell'art. 171 bis co. 3 c.p.c. data da cui decorreranno i nuovi termini ex art 171 ter c.p.c..

Considerato complessivamente che

- e) Al fine di una pacifica definizione delle controversie sopra individuate evitando i tempi e l'alea di un probabile contenzioso, nonché al fine di realizzare una fruttuosa e leale collaborazione per l'esecuzione degli adempimenti ad esse connessi, le Parti intendono pervenire alla formalizzazione in via bonaria delle reciproche posizioni, mediante la sottoscrizione del presente Atto di Transazione;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato

le Parti come in epigrafe rappresentate

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 – PREMESSE

1.1. Le Premesse, nonché i Considerata costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART.2 – OGGETTO

2.2. Con il presente accordo le Parti intendono definire in via transattiva i corrispettivi per gli interventi di manutenzione sulle reti idriche, di servizi idrici sostitutivi (autobotti), di analisi acque e di canoni centri idrici già eseguiti da Acea ATO2 (di seguito Prestazioni Pregresse) nonché definire in via transattiva le partite economiche aperte in ordine alla fornitura di acqua.

ART.3 – PRESTAZIONI PREGRESSE

3.1. A mero titolo transattivo e senza con ciò riconoscere fondatezza alcuna alle posizioni e pretese dedotte in premessa, le Parti intendono definirne i relativi rapporti, a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa e/o rivendicazione siano nel frattempo insorte o possano insorgere nella presente come in altra sede in relazione esclusivamente alle posizioni e pretese di cui alle premesse.

3.2. In forza dell'intervenuta prescrizione e comunque a saldo e stralcio di ogni pretesa con il presente atto transattivo Arsial riconosce ad Acea Ato 2 che accetta la somma complessiva di 1.025.295,62€, oltre IVA (in regime di split payment).

3.3. Con il preciso e puntuale adempimento del pagamento del predetto importo, Acea Ato 2 non avrà più nulla a pretendere da Arisial per gli interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria idraulica ed elettromeccanica delle reti idriche e e degli impianti di disinfezione nonché del servizio di autobotti già eseguiti fino a tutto l'anno 2022.

ART.4 – CREDITI DA FORNITURA DI ACQUA INGIUNTI DA ACEA ATO2

4.1- A fronte dell'importo ingiunto € 2.422.894,21 di cui alle premesse, sono risultati alcuni disallineamenti contabili per un importo di € 196.604,48, quale differenza tra l'importo a credito registrato da ATO 2 e l'importo a debito registrato da ARSIAL;

4.2. Successivamente all'iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione, ARSIAL ha pagato fatture ingiunte per l'importo di € 441.550,59;

4.3. A mero titolo transattivo e senza con ciò riconoscere fondatezza alcuna alle posizioni e pretese dedotte in premessa, le Parti concordano, a saldo e stralcio, che l'importo relativamente ai crediti ingiunti con gli atti indicati in Premessa è pari a € 1.380.000,00 oltre IVA (in regime di split payment).

4.3. Con il preciso e puntuale adempimento agli obblighi scaturenti dal presente accordo, ACEA ATO 2 si impegna alla rinuncia dell'atto ingiuntivo di cui alle Premesse ed agli atti posti in essere nei confronti dell'Ente medesimo; ARSIAL si impegna alla rinuncia del giudizio di opposizione relativo all'ingiunzione R.G. 29876/2023, che verrà abbandonato da ambo le parti non comparendo alle successive udienze ex art. 309 c.p.c., con compensazione delle spese di giudizio.

4.4. I Legali delle parti (per Arisial avv. Annarita Aracri e per Acea Ato 2 avv. Fabio Lepri) rinunciano alla solidarietà di legge.

ART.5 – IMPEGNI DELLE PARTI

5.1. Arisial si impegna a stipulare entro il 31.12.2023 un contratto di fornitura idrica per l'utenza sita nel comune di Fiumicino, in via di Tragliatella, angolo via Terra di Lite, con impegno annuo di 410.000 mc;

5.2. A fronte della sottoscrizione del contratto di cui al punto 5.1. Acea ATO 2 rinuncia ai corrispettivi precedentemente maturati in ordine al servizio fornito su tale utenza.

5.3. Con la sottoscrizione del presente accordo, qualora Acea ATO 2 riscontri utenze riferite ad Arisial, servite ma non contrattualizzate, Arisial si impegna a stipulare il relativo contratto di fornitura idrica entro non oltre 15 gg. dalla comunicazione di Acea Ato 2.

ART. 6 - DICHIARAZIONI DELLE PARTI

6.1 Le Parti dichiarano che il presente Atto è frutto di una libera negoziazione e viene fra di esse sottoscritto ad esito di un processo negoziale di buona fede, alla cui redazione e negoziazione ciascuna Parte ha partecipato liberamente. Per le suddette ragioni entrambe le Parti convengono che non troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341, 1342 del Codice Civile.

ART. 7 – MODALITA' DI PAGAMENTO

7.1. Gli importi concordati nel presente accordo saranno corrisposti entro e non oltre il 30 Dicembre 2023, mediante emissione dei relativi mandati a chiusura delle fatture aperte nella contabilità di Arsial, fino alla concorrenza dell'estinzione dei crediti di cui all'art. 3 ed all'art. 4 del presente accordo transattivo.

ART. 8 - EFFICACIA NEL TEMPO DEL PRESENTE ATTO

8.1. Il presente Atto entra in vigore, ed è pienamente valido ed efficace in ogni sua parte e disposizione, nonché idoneo a spiegare ogni e ciascuno dei propri effetti a far tempo dalla data di sottoscrizione, e rimarrà altresì pienamente valido ed efficace sino alla piena attuazione di ogni e ciascuna delle previsioni ivi contenute.

ART. 9 - RISERVATEZZA

9.1 L'esistenza ed il contenuto del presente Atto sono da ritenersi strettamente riservati e confidenziali, e non potranno essere rivelati a terzi se non di comune accordo fra le Parti. Fa eccezione a tale principio ogni comunicazione che debba essere resa (nei confronti dell'Autorità Giudiziaria o di altri) allo scopo di dare attuazione alla volontà transattiva qui formalizzata ed espressa.

ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1. Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alle fasi di stipula e di esecuzione della presente Transazione, ciascuna delle Parti tratterà dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento. In particolare, le Parti si impegnano ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse alla stipula e all'esecuzione della presente Transazione, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

10.2 Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali solo ed esclusivamente per le finalità di stipula e di esecuzione della presente Scrittura Privata (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

10.3 I dati personali raccolti nell'ambito di cui alla presente Scrittura Privata saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento della finalità di stipula dello stesso. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza della presente Transazione.

10.4 Infine, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, ai sensi dell'articolo 33 del GDPR.

ART. 11 - COMUNICAZIONI

11.1 Ogni comunicazione o notifica fra le Parti, relativa al presente Atto, è eseguita per iscritto e si intende validamente effettuata in caso di spedizione a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- a) per Acea ATO2: acea.ato2@pec.aceaspa.it
- b) per Arsial: arsial@pec.arsialpec.it
ovvero all'indirizzo che la Parte interessata comunicherà all'altra per iscritto.

11.2 Comunicazioni informali possono avvenire anche tramite posta elettronica o altre forme di comunicazione che le Parti potranno concordare.

ART. 12 - LEGGE APPLICABILE

12.1. Il presente Atto dovrà essere eseguito ed interpretato in conformità alle leggi della Repubblica italiana vigenti al momento della sua stipulazione.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

13.1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative alla validità, alla portata ed all'esecuzione del presente Atto, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.

13.2. Il presente atto si conclude per scambio di corrispondenza.

Per Arsial
Il Direttore Generale
Giacomo Guastella

Per Acea ATO 2
Il Rappresentante legale /o il Procuratore delegato

per Arsial avv. Annarita Aracri
per Acea Ato 2 avv. Fabio Lepri

